



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2010 (8.07)
(OR. en)**

**6200/1/10
REV 1**

PUBLIC 3

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GENNAIO 2010

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nel gennaio 2010;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la normale procedura di codecisione, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati con la procedura di codecisione abituale sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Accesso ai documenti del Consiglio: Registro pubblico](#).

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Verbal del Consiglio").

**ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL GENNAIO 2010****Procedura scritta conclusa il 14 gennaio 2010**

Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009

GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1–120

2990^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 19 gennaio 2010

Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione concernente le statistiche del disavanzo e del debito pubblico della Grecia
5530/10

2010/39/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 19 del 23.1.2010, pag. 5–6

Regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America

GU L 17 del 22.1.2010, pag. 1–20

Regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

GU L 24 del 28.1.2010, pag. 1–6

Procedura scritta conclusa il 22 gennaio 2010

2010/41/UE, Euratom: Decisione del Consiglio di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, che abroga e sostituisce la decisione 2009/903/UE

GU L 20 del 26.1.2010, pag. 5–6

2991^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 25 gennaio 2010

2010/50/UE: Decisione del Consiglio, del 25 gennaio 2010, che modifica l'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all'obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici sauditi

GU L 26 del 30.1.2010, pag. 22–23

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma "Gioventù in azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)

13104/2/09 REV 2 + REV 2 COR 1

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

5231/10 + COR 1 + REV 1 (hu)

2992^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 25 gennaio 2010

Decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/472/CE e relativa al seguito della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

5012/10

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale della Corte dei conti n. 12/2009

5360/10

Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina: operazione ALTHEA

5507/2/10 REV 2

Conclusioni del Consiglio sulla missione di formazione in Somalia

5627/1/10 REV 1

Conclusioni del Consiglio sullo Yemen

5727/10

Procedura scritta conclusa il 28 Gennaio 2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (testo rilevante ai fini del SEE)

5720/10

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Procedura scritta conclusa il 14 Gennaio 2010 Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009	17323/09	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6 - Razza ondulata La Commissione rileva che i pareri scientifici sulla razza ondulata risalgono al 2008. Chiederà al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di aggiornare i pareri nel 2010 sulla base delle informazioni disponibili più recenti, di esprimersi sullo stato dello stock e, in caso, su misure di conservazione specifiche.			
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 9 - Gestione dello sforzo di pesca in acque profonde Ai fini di un sistema coerente per la gestione a lungo termine della pesca in acque profonde, la Commissione intende approntare, nel corso del 2010, una proposta di modifica del regolamento (CE) 2347/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde, che includa nuove limitazioni dello sforzo di pesca per i pescherecci adibiti alla pesca in acque profonde.			
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sullo stock della categoria 6 Per gli stock ittici per i quali i pareri scientifici non forniscono attualmente previsioni quantitative a breve termine in relazione alle conseguenze delle catture alternative, il Consiglio e la Commissione convengono di esaminare ulteriormente le opzioni di gestione in base alle richieste rivolte dalla Commissione al CIEM e allo CSTEP nel 2009. Tale esame sarà effettuato di concerto con il CIEM e il CSTEP. Successivamente, la Commissione prevede di proporre un intervento correttivo che dovrebbe applicarsi per la fissazione delle possibilità di pesca nel 2011.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sullo stock della categoria 11 Secondo il parere scientifico dello CSTEP e del CIEM lo stato di alcuni stock non è noto. I dati disponibili non sono sufficienti per valutare la dimensione attuale degli stock e il loro sfruttamento. Non si dispone pertanto di un parere in materia di gestione. I dati su cui si basa il parere scientifico presentato dallo CSTEP e dal CIEM provengono dai laboratori nazionali degli Stati membri interessati da ciascuna attività di pesca. Il Consiglio e la Commissione ritengono che nel corso del 2009 debbano proseguire le iniziative per rimediare a queste carenze in materia di gestione. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul sistema dei contingenti di cattura Il Consiglio e la Commissione accoglierebbero con favore gli ulteriori esperimenti e lo sviluppo nel 2010 di pesca pienamente documentata per poter valutare se l'attuazione di questo principio offre potenziali vantaggi. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'aringa del Mar Celtico (Zona VIIhjk) Fatto salvo il suo diritto di iniziativa in materia legislativa, il Consiglio invita la Commissione a proporre un piano a lungo termine per la gestione di questo stock non appena possibile. Il Consiglio e la Commissione convengono che, fintantoché tale piano non sarà adottato, è opportuno fissare il TAC per questo stock secondo la regola seguente: Nel 2010 e negli anni successivi, il TAC dovrebbe essere fissato in funzione di una mortalità per pesca pari a $F_{0.1} = 0.19$. Se, a parere del CIEM e dello CSTEP, la cattura dovrà essere ridotta al livello più basso possibile, il TAC per l'anno successivo sarà ridotto del 25%. Il Consiglio e la Commissione prendono atto delle informazioni fornite dall'Irlanda secondo cui, in forza della legislazione nazionale, la divisione VIIaS resterà chiusa alla flotta irlandese per la pesca di aringa nel 2010 e 2011, ma sarà consentita una piccola pesca di controllo nella zona di divieto (con un limite massimo di cattura pari all'8% del contingente dell'Irlanda)."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Consiglio sulla rana pescatrice nelle zone VIIIc e IXa Il Consiglio prende atto dei pareri scientifici relativi a questo stock e del fatto che è catturato in una pesca mista con nasello e scampo e invita la Commissione a presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. La modifica dovrebbe riguardare l'inclusione della rana pescatrice nel piano di gestione di cui trattasi, allo scopo di portare la gestione di tutte e tre le specie interessate verso la compatibilità con un rendimento massimo sostenibile." Dichiarazione della Commissione sullo smeriglio Al fine di monitorare la ricostituzione dello stock di smeriglio la Commissione chiederà allo CSTEP se sia opportuno condurre una piccola pesca di controllo. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'eglefino nelle acque comunitarie delle zone Vb e VIa Il Consiglio invita la Commissione a proporre un piano a lungo termine per la gestione di questo stock non appena possibile. Il Consiglio e la Commissione convengono che, fintantoché tale piano non sarà adottato, è opportuno fissare il TAC per questo stock secondo la stessa regola applicata per l'eglefino nel Mare del Nord, usando il livello di precauzione della biomassa riproduttiva e il limite di biomassa riproduttiva opportuni per questo stock, e limitando le variazioni interannuali dei TAC a non più del 25%. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle misure tecniche per il lattario, zona CIEM VI Il Consiglio e la Commissione prendono atto delle richieste di alcuni Stati membri di modificare le misure tecniche applicate nella zona CIEM VI anteriormente alla riforma globale di queste misure convenuta per la metà del 2011. La Commissione considererà queste richieste e, ove opportuno, presenterà le proposte pertinenti, se possibile nel primo semestre del 2010.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione sulla molva azzurra La Commissione prende atto delle informazioni scientifiche pertinenti relative allo stock di molva azzurra (zone VI, VII). Presenterà queste informazioni agli organi scientifici competenti affinché valutino se dai nuovi dati emerga la necessità di modificare le assegnazioni di questo stock nel 2010. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sullo scampo nella zona VII Il Consiglio e la Commissione prendono atto degli inviti formulati dal CIEM e dallo CSTEP riguardo alla gestione di singole unità funzionali dello scampo nella zona VII. Prendono altresì atto dei pareri che preconizzano ampie riduzioni delle catture nel Banco del Porcupine, nel Mar d'Irlanda occidentale e negli Aran Grounds, nonché più esigue riduzioni delle catture nel Mar d'Irlanda orientale e nel Mar celtico. Dichiarazione della Commissione sulla passera di mare, zona VIId Se ritenuto opportuno in base ai pareri scientifici, la Commissione proporrà l'introduzione della gestione separata per la passera di mare nelle zone VIId e VIIe. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle possibilità di pesca degli stock soggetti ad intese con la Norvegia e le isole Færøer Il Consiglio e la Commissione rilevano che, in mancanza di intese stabilite di comune accordo con la Norvegia e le isole Færøer sulle possibilità di pesca definitive per il 2010, occorre stabilire autonomamente possibilità di pesca provvisorie per le navi dell'UE relativamente agli stock soggetti a tali intese e, fintantoché le intese stesse non siano state concluse, impedire l'accesso alle acque dell'UE alle navi della Norvegia e delle isole Færøer. Al fine di assicurare la continuità delle attività di pesca, il Consiglio invita la Commissione a prendere le misure occorrenti per agevolare la conclusione, il più presto possibile nel 2010, delle suddette intese con la Norvegia e le isole Færøer, e per consentire al Consiglio di adottare la decisione necessaria. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sullo sgombro nelle acque norvegesi In seguito ad una modifica improvvisa del modello migratorio dello sgombro e all'apertura tardiva della pesca nelle acque norvegesi, nel 2009 sia le navi norvegesi che quelle dell'UE con contingenti nella ZEE norvegese non hanno potuto esaurire i rispettivi contingenti. Date le circostanze eccezionali il Consiglio e la Commissione convengono che, qualora la Norvegia decida di permettere alla sua flotta di pescare nelle acque norvegesi nel 2010 il quantitativo restante del 2009, anche alla flotta dell'UE con contingenti 2009 non pescati nelle acque norvegesi debba essere consentito di pescare nelle stesse acque nel 2010 il quantitativo restante del 2009.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'integrazione della componente meridionale dello sgombrò Il Consiglio e la Commissione convengono che la componente meridionale dello sgombrò debba rientrare in un accordo globale di ripartizione con gli Stati costieri interessati nel 2010, accettabile per l'Unione europea. Il Consiglio e la Commissione si avvarranno di tutte le opzioni possibili per limitare l'impatto negativo sugli Stati membri che pescano lo sgombrò occidentale, del Mare del Nord e meridionale. L'integrazione della componente meridionale rispetterà il principio di stabilità relativa e preserverà i metodi di pesca tradizionali. La Commissione coopererà strettamente con gli Stati membri per elaborare i pertinenti parametri. Dichiarazione della Commissione sui costi e benefici dell'intesa annuale con la Norvegia Tenendo presente che gli Stati membri beneficiano in diversa misura dello scambio di possibilità di pesca con la Norvegia, la Commissione si adopererà per assicurare che i costi e i benefici delle intese annuali con la Norvegia siano il più possibile equilibrati per i singoli Stati membri. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sullo spinarolo Il Consiglio e la Commissione convengono che, nel 2010, occorre ridurre le catture accessorie dello spinarolo al fine di giungere al livello zero di catture accessorie nel 2011. All'uopo è necessario conoscere meglio il modello di distribuzione dello spinarolo per evitare catture non volute di questa specie, soprattutto nelle zone in cui si registra la presenza di individui femmina di grande taglia. Dichiarazione della Commissione sull'esclusione di gruppi di navi dalla gestione dello sforzo di pesca a titolo del piano per gli stock di merluzzo bianco sulla gestione dello sforzo Se un gruppo di navi è stato escluso dalla gestione dello sforzo di pesca nell'ambito del piano per gli stock di merluzzo bianco (articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1342/2008), lo sforzo esercitato da questo gruppo nel periodo considerato sarà dedotto dallo sforzo di riferimento. I metodi particolareggiati di attuazione per l'esclusione del gruppo di navi, anche nei casi in cui la verifica si basa sul monitoraggio della flotta, devono essere stabiliti nel quadro del regolamento di applicazione della Commissione. Saranno tra l'altro considerate le conseguenze del reinserimento di un gruppo di navi nella gestione dello sforzo di pesca. In particolare lo sforzo di riferimento da reinserire per l'intero gruppo di navi sarà calcolato tenendo conto degli adeguamenti annuali dello sforzo verificatisi dalla fissazione dello sforzo di riferimento.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sullo sforzo IIa, completamento della correzione del valore di riferimento Il Consiglio e la Commissione rilevano che i dati supplementari forniti alla fine del 2009, riguardanti il calcolo dello sforzo di riferimento per alcuni Stati membri, devono essere ancora valutati dallo CSTEP, e convengono che, sulla base di questa valutazione, potrà essere necessario rivedere i valori di riferimento nel 2010 per questi Stati membri. Dichiarazione della Commissione sul trasferimento dello sforzo a titolo del piano per il merluzzo bianco in caso di cambiamenti strutturali in un segmento di flotta Uno Stato membro può trasferire lo sforzo da un gruppo di attrezzi ad un altro dopo che ha informato la Commissione riguardo alle catture per unità di sforzo dei rispettivi gruppi di attrezzi. Il calcolo del trasferimento dovrebbe basarsi su queste informazioni. Lo Stato membro in questione può realizzare il trasferimento di sforzo tenendo conto altresì delle misure tecniche introdotte per evitare la cattura del merluzzo bianco, in modo che sia compensato l'aumento delle catture per unità di sforzo nel gruppo di attrezzi ricevente. La Commissione accetta che per un segmento di flotta sottoposto a un cambiamento strutturale nelle attività di pesca, il trasferimento dello sforzo di pesca possa diventare permanente. È pertanto pronta a proporre una revisione dell'assegnazione dello sforzo in proporzione dopo che saranno stati comunicati i dati sulle catture. Dichiarazione della Commissione sulla gestione dello sforzo a titolo del piano per il nasello e lo scampo La Commissione rileva che il piano per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo è in fase di riesame nel 2010. Conviene che durante tale processo si tenga conto del contributo di tutti i tipi di attrezzo alla mortalità per pesca degli stock di nasello e specie associate. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'allegato VIII (licenze a navi venezuelane) Il Consiglio e la Commissione constatano che, ininterrottamente dal 1977 alle navi battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela è stato permesso di accedere alle acque della Guiana francese, a condizione che -tra l'altro- la maggior parte delle catture fosse sbarcata in Guiana francese. Il Consiglio e la Commissione rilevano altresì che alle navi di paesi terzi può essere consentito di pescare nelle acque dell'UE nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Il Consiglio e la Commissione sono consapevoli dell'importanza socioeconomica rappresentata dagli sbarchi delle navi venezuelane nei porti della Guiana francese. Convengono pertanto che l'interruzione improvvisa di queste attività si tradurrebbe a questo punto in un impatto considerevole. Sono pertanto pronti a convenire che queste attività continuino in via provvisoria. La Francia e la Commissione adotteranno le misure necessarie per regolarizzare la situazione entro il 31 dicembre 2010. Le licenze alle navi venezuelane non saranno rinnovate oltre questa data, a meno che la situazione non sia formalizzata. Dichiarazione della Commissione sul tonno rosso (ICCAT) A seguito della riduzione significativa dei TAC di tonno rosso dell'UE, convenuta in sede di ICCAT, la Commissione valuterà con gli Stati membri interessati come impiegare al meglio e nel modo più mirato possibile gli strumenti finanziari per far fronte all'impatto socioeconomico di questa riduzione. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'acciuga del Golfo di Biscaglia Il Consiglio e la Commissione convengono che l'attività di pesca dell'acciuga richieda misure di controllo specifico supplementari rispetto a quelle stabilite nel nuovo regolamento di controllo. A tal fine, finché non saranno adottati il piano pluriennale per l'acciuga del Golfo di Biscaglia e il programma di controllo e ispezione della relativa attività di pesca, Spagna e Francia decidono di adottare le seguenti misure supplementari di controllo nel 2010: 1. Ispezioni in mare; Verifica dei quantitativi di acciughe tenuti a bordo rispetto ai quantitativi registrati nel giornale di bordo e osservanza dei margini di tolleranza; Copertura completa della flotta con sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e disposizioni per garantire la continuità di funzionamento ed evitare falsificazioni. 2. Ispezioni allo sbarco; Minimo 20% d'ispezioni di sbarco; Notifica preliminare dello sbarco con dati precisi delle catture a bordo; Aggiornamento del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco, compresa la registrazione dello sforzo; Quantitativi effettivi di pescato a bordo, peso delle acciughe e delle altre specie sbarcate e osservanza dei margini di tolleranza; Osservanza delle procedure di chiusura dell'attrezzatura SCP. 3. Ispezioni relative a trasporto e commercializzazione; Verifica della documentazione pertinente allegata al trasporto e controllo incrociato dei quantitativi effettivamente trasportati; Osservanza dei requisiti di etichettatura e delle dimensioni minime del pescato.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle acciughe VIII Il Consiglio e la Commissione hanno deciso in via eccezionale la riapertura temporanea dell'attività di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia in seguito a indicazioni incoraggianti basate sui risultati dell'inchiesta "Juvena 2009" che segnalano preliminarmente una prossima forte ricostituzione che potrebbe aumentare sensibilmente lo stock nel 2010. Convengono inoltre che l'accordo sia subordinato ad una scrupolosa convalida dello CSTEP dei suddetti risultati ricorrendo a tutti i dati scientifici disponibili, in particolare i risultati delle campagne di primavera 2010 e i dati più completi sulle catture raccolti durante l'attività di pesca. Qualora l'esame scientifico non confermasse la ricostituzione dello stock, il Consiglio e la Commissione convengono che il TAC debba essere ridotto conformemente alle proposte del piano pluriennale per questo stock. Dichiarazione comune del Regno Unito e dell'Irlanda sulle preferenze dell'Aia Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio. Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Francia, Germania e Paesi Bassi sulle preferenze dell'Aia A parere di Belgio, Danimarca, Francia, Germania e Paesi Bassi i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca (PCP). Riteniamo che le preferenze dell'Aia contravvengano al principio della stabilità relativa.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Portogallo sul merluzzo bianco dello Svalbard In conseguenza dell'accordo con la Norvegia riguardo al livello del contingente per il 2009 di merluzzo bianco dello SVALBARD, numerosi pescherecci portoghesi non hanno potuto catturare la totalità dei loro contingenti durante il 2009 e, finora, non si è trovata alcuna soluzione per compensare i pescherecci interessati per le pesanti perdite finanziarie da essi subite. Il Portogallo era stato autorizzato a catturare nelle acque dello SVALBARD una quota di pesca pari a quel livello dal Consiglio dei ministri nel dicembre 2008. Pertanto, la Commissione dovrebbe fare in modo che si elabori un'opportuna soluzione mediante un riaggiustamento della stabilità relativa per il 2009, oppure nell'ambito delle relazioni bilaterali con la Norvegia, al fine di consentire ai pescherecci portoghesi di pescare durante il 2010 la rimanenza della quota portoghese prevista per il 2009 nelle acque dello SVALBARD. Dichiarazione della Grecia sul tonno rosso La delegazione greca desidera mettere in risalto le gravi conseguenze socio-economiche che deriveranno dalla drastica riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) di tonno rosso convenuta in occasione della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione europea dovrebbe compensare tali conseguenze mediante nuove misure di sostegno finanziario a favore dei pescatori interessati, nell'ambito dell'attuazione delle nuove raccomandazioni dell'ICCAT per il 2010. Inoltre, la Grecia desidera richiamarsi nuovamente alla sua richiesta, formulata nel 1999, di un riesame dei dati statistici riguardanti la pesca del tonno rosso alla luce della revisione dei dati ICCAT. Questa posizione è stata convalidata dal Consiglio in una dichiarazione del dicembre 1999, ma non ha avuto seguito. Un riesame consentirebbe un calcolo più equo per la ripartizione della quota comunitaria di tonno rosso tra gli Stati membri sulla base di dati storici. Procedura scritta conclusa il 28 Gennaio 2010			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (testo rilevante ai fini del SEE)	5720/10	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL astenuti: DK, BE, ES, UK

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione degli Stati membri Nell'attuare il presente regolamento, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Irlanda, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia, Slovenia e Svezia si adopereranno per agevolare la capacità degli operatori di adempiere alle prescrizioni del presente regolamento, tenendo specificamente conto della situazione delle piccole e medie imprese/dei piccoli e medi operatori. Dichiarazioni della Commissione In relazione agli articoli 12 e 18, la Commissione si impegna a presentare una valutazione dell'attuale situazione economica e commerciale nell'UE dei prodotti di cui al capitolo 49 del codice doganale dell'UE, al fine di prendere in considerazione il loro eventuale inserimento nell'elenco dei prodotti allegato al presente regolamento. La Commissione si adopererà per agevolare la capacità degli operatori di adempiere alle prescrizioni del presente regolamento, tenendo specificamente conto della situazione delle piccole e medie imprese/dei piccoli e medi operatori. La Commissione si compiace dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sul regolamento relativo alla commercializzazione del legname e dei prodotti del legno. In tale contesto la Commissione prende atto del nuovo considerando 24 relativo alla consultazione di esperti nella fase preparatoria di atti delegati. La Commissione ritiene che i gruppi di esperti non possano avere un ruolo istituzionale formale. Pertanto negli atti di base non possono essere incluse disposizioni relative alla partecipazione di esperti nella preparazione di atti delegati. A tale riguardo la Commissione rimanda alla sua comunicazione del 9 dicembre 2009. Per consentire l'avanzamento del processo legislativo in vista della tempestiva adozione del presente regolamento, la Commissione non si opporrà alla posizione comune del Consiglio in quanto la sostanza del compromesso raggiunto è conforme, nel complesso, agli obiettivi della proposta. La Commissione si riserva il diritto di ritornare in seconda lettura sul considerando summenzionato, tenendo conto anche della posizione del Parlamento europeo al riguardo.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2990a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 19 gennaio 2010 Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione concernente le statistiche del disavanzo e del debito pubblico della Grecia 5530/10 2010/39/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 17429/09 + COR 1 (de) Regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America 17800/09 Regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese 17777/09 Procedura scritta conclusa il 22 Gennaio 2010 2010/41/UE, Euratom: Decisione del Consiglio di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, che abroga e sostituisce la decisione 2009/903/UE 5542/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2991^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 25 Gennaio 2010 2010/50/UE: Decisione del Consiglio, del 25 gennaio 2010, che modifica l'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all'obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici sauditi 17584/1/09 REV 1 Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma "Gioventù in azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) 13104/2/09 REV 2 + REV 2 COR 1 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975) 5231/10 + COR 1 + REV 1 (hu) 2992^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 25 Gennaio 2010 Decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/472/CE e relativa al seguito della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE 5012/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale della Corte dei conti n. 12/2009 5360/10	
Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina: operazione ALTHEA 5507/2/10 REV 2	
Conclusioni del Consiglio sulla missione di formazione in Somalia 5627/1/10 REV 1	
Conclusioni del Consiglio sullo Yemen 5727/10	